CIRCOLARE A.F.

N. 8 del 15 Gennaio 2013

> Ai gentili clienti Loro sedi

Auto elettriche e ibride: nuovi incentivi statali per il 2013

Premessa

Per effetto di un emendamento introdotto con la legge di conversione del Decreto Sviluppo n. 83/2012 (anche detto Decreto crescita), vengono stanziati 210 milioni in tre anni di cui 150 come bonus fino a 5000 euro per l'acquisto di auto elettriche o ibride a basse e bassissime emissioni di C02. Il 70% dei fondi è riservato però alle auto aziendali o per l'uso di terzi cioè destinate al servizio pubblico, con contestuale rottamazione di vecchie auto.

Altri 20 milioni per ogni anno saranno destinati ad un Piano Nazionale complessivo volto a favorire la diffusione dei nuovi veicoli coinvolgendo le istituzioni locali per favorire la realizzazione delle infrastrutture necessarie (ossia ad es. gli impianti con colonnine per la ricarica) e la regolamentazione dei piani territoriali e di norme edilizie fino all'incarico all' autorità per l'energia di prevedere tariffe agevolate dell'energia elettrica.

I nuovi incentivi in materia di auto elettriche e a basse emissioni inquinanti

L'Art. 17-bis del decreto 83/2012 vuole favorire la mobilità sostenibile, attraverso la "realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida".

La nuova disciplina concernente gli incentivi e la diffusione delle strutture necessarie alla sostituzione di veicoli ad alte emissioni inquinanti si può suddividere in **tre sezioni**:

INCENTIVI PER LE AUTO

	Τ.			
Prima sezione:	È prevista l'emanazione di disposizioni legislative regionali entro 6 mesi			
	dalla data di entrata in vigore della legge, normate ovviamente con le			
	disposizioni europee ed internazionali, oltre che l'adeguamento delle			
	normative locali di pianificazione territoriale. Viene affidato, inoltre,			
	l'incarico all'Autorità per l'energia per la definizione di criteri e tariffazione			
	specifica per l'uso dell'energia elettrica nel settore della mobilità			
	urbana. A titolo esemplificativo, sarà oggetto di interventi la			
	regolamentazione dell'attività edilizia connessa alla realizzazione dei			
	punti di ricarica per i veicoli elettrici inserendoli tra le opere di			
	"urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di			
	esenzione dal contributo di costruzione".			
Seconda	Viene istituito il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli			
sezione:	alimentati ad energia elettrica contenente "le linee guida per garantire lo			
	sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica			
	sul territorio nazionale". Parte di questi fondi viene destinata a finanziare			
	bonus per l'acquisto di auto elettriche o ibride a basse o bassissime			
	emissioni di CO2, riservato però per il 70% a veicoli per uso di terzi (ad			
	es. taxi, auto pubbliche) e ad utilizzo come beni strumentali.			
Terza sezione:	Stanziamento per la ricerca finalizzata:			
	alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari			
	per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica;			
	alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili			
	sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle			
	reti infrastrutturali;			
	allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra			
	dati e sistemi delle stazioni di ricarica e delle unità di bordo con			
	piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito			
	urbano;			

OSSERVA

Evidenziamo, inoltre, che le ricerche in ambito energetico sono ulteriormente agevolate per effetto dell'istituzione delle start-Up innovative, ovvero un nuovo modello societario che prevede una disciplina di favore per le società che si occupano di ricerca e sviluppo di tecnologie particolarmente innovative, concedendo importantissime agevolazioni fiscali a coloro che investono nel capitale societario. Le agevolazioni (per le persone fisiche pari ad una detrazione del 19% del capitale investito) sono ulteriormente aumentate nel caso in cui la start-up abbia

alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

ad oggetto l'ambito energetico o sanitario (detrazione del 25%).

Incentivi per le auto ibride ed elettriche

Secondo quanto previsto dall'articolo 17 decies, coloro che acquistano in Italia (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto per i primi due anni in cui viene concesso l'incentivo (quindi nel biennio 2013-2014), mentre nel 2015 l'incentivo viene ridotto al 15% del prezzo di acquisto.

LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO		
Anno	Percentuale del costo di acquisto	
2013	20%	
2014	20%	
2015	15%	

Secondo quanto previsto dalla disposizioni in commento, il contributo spetta sia per i veicoli elettrici sia ai veicoli ibridi e a basse emissioni. Nel dettaglio, le tipologie di veicoli individuate dal DL n. 83/2012 per cui spetta il contributo in commento sono le seguenti:

- → trazione elettrica;
- → trazione ibrida;
- → Gpl;
- → Metano;
- **→** Biometano;
- **→** Biocombustibile;
- → idrogeno.

OSSERVA

Tali veicoli devono avere un'emissione di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il legislatore, in ogni caso, ha previsto alcuni massimali dell'agevolazione in funzione delle emissioni inquinanti del veicolo. Nel dettaglio, i limiti massimi entro i quali viene riconosciuto il contributo sono i seguenti:

MASSIMALI DEL CONTRIBUTO			
Anno	Emissioni		
	50 g/km	95 g/km	120 g/km

2013	5.000	4.000	2.000
2014	3.500	3.000	1.800
2015	3.500	3.000	1.800

Condizioni per accedere all'incentivo

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17-decies, il contributo spetta per i veicoli acquistati ed immatricolati nel periodo <u>01.01.2013-31.12.2015</u> a condizione che venga consegnato un veicolo per la rottamazione della stessa specie di quello acquistato. La disposizione in commento, inoltre, stabilisce che il veicolo rottamato risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo.

Viene specificato, inoltre, che per avere accesso al contributo il veicolo acquistato **non deve essere** già stato immatricolato in precedenza, mentre il veicolo da rottamare deve essere intestato all'acquirente o ad uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

VEICOLO DA ROTTAMARE - CARATTERISTICHE		
Caratteristiche	Il veicolo rottamato risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo.	
	Il veicolo da rottamare deve essere intestato all'acquirente o ad uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.	

Viene stabilito, inoltre, che nell'atto di acquisto deve essere specificamente indicato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e l'entità del contributo, con separata indicazione del contributo statale e dello sconto concesso dal venditore.

OSSERVA

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17 decies, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, "il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358".

Altra condizione particolarmente rilevante è prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 decies del DL n. 83/2012, il quale prevede che il contributo è ripartito in parti uguali tra un contributo statale (nei limiti delle risorse stanziate dallo stato) e uno sconto praticato dal venditore.

Alla luce di tale disposizione, quindi, il contributo del 20% (o del 15% per l'anno 2015) è composto in parte da un contributo statale, e in parte da uno sconto (proporzionale al contributo statale) concesso dal venditore. In assenza di ulteriori disposizioni attuative, quindi, sembrerebbe che qualora l'acquirente abbia diritto ad un contributo del 20%, il 10% sarà a carico dello Stato, mentre la restante parte sarà a carico del venditore.

ESEMPIO

Nel caso di acquisto di un autoveicolo elettrico nel 2013 di costo pari a 15.000 euro complessivi, l'acquirente avrà diritto ad un contributo complessivo di 3.000 euro e sosterrà una spesa pari a 12.000 euro qualora abbia un veicolo da destinare alla rottamazione con i requisiti sopra descritti (immatricolazione da almeno 10 anni e intestato all'acquirente o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi).

ESEMPIO		
Prezzo totale	15.000	
Sconto del 20%	3.000 (di cui 1.500 euro a carico dello stato e 1.500 di sconto da parte del	
	venditore)	
Prezzo praticato	12.000	

Il contributo sarà di fatto sostenuto per il 50% dallo Stato (per 1.500 euro, quindi) e verrà concesso solo qualora il venditore conceda a sua volta uno sconto di almeno 1.500 euro (per un totale complessivo di 3.000 euro).

Modalità di fruizione

Il contributo, secondo le disposizioni in commento, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, inoltre, rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

Oneri a carico del costruttore o dell'importatore

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- → copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- → copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- → originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;
- → certificato dello stato di famiglia, nel caso in cui l'auto da rottamare sia di un familiare convivente.

TABELLA RIASSUNTIVA			
Anno di acquisto del veicolo	Che producono emiss 50 g/km	ioni di anidride carboni 95 g/km	ca massima pari a: 120 g/km
2013	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000
2015	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO